



Semestrale

Anno X - n. 2-2015

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



# **Diritto e Religioni**

Semestrale  
Anno X - n. 2-2015  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### **SEZIONI**

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### **DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### **SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### **RESPONSABILI**

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

### **Parte III**

#### **SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### **RESPONSABILI**

M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Famiglia minori e matrimonio nella giurisprudenza della Corte di Cassazione nel 2014<sup>1</sup>*

**PAOLO DI MARZIO**

## *Parte I, diritto sostanziale.*

*1. La crisi del matrimonio e l'addebito.* In ordine alle ragioni che possono essere poste a fondamento della pronuncia di addebito nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte ha avuto modo di specificare che tra esse non può farsi rientrare la commissione di un pur grave reato in danno del coniuge (tentato sequestro a scopo di estorsione), quando esso sia stato posto in essere dopo il deposito del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi ed in un contesto di risalente e stabilizzata cessazione della convivenza tra le parti, essendo venuto meno tra loro il “*consortium vitae*” e pure ogni “*affection coniugalis*”<sup>2</sup>.

Il Giudice di legittimità è poi intervenuto a precisare che la pronuncia di addebito, nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri imposti ai coniugi dall’art. 143 cod. civ. È necessario, infatti, in primo luogo accettare che una simile violazione non sia intervenuta quando era già maturata una situazione di incompatibilità della convivenza, sì che la violazione si ponga come una conseguenza della situazione di fatto maturata. Occorre quindi accettare che la

---

<sup>1</sup> Il presente scritto riprende ed integra l’elaborato redatto per la Rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione nel 2014, in corso di pubblicazione per i tipi del Poligrafico dello Stato. Una panoramica di aggiornamento circa i più recenti orientamenti proposti dalla Suprema Corte in materia di famiglia, minori e matrimonio, sembra comunque utile, ma può anche evidenziarsi il particolare rilievo che le pronunce adottate dalla Cassazione nel corso dell’anno hanno assunto per il diritto ecclesiastico, specie in riferimento al c.d. matrimonio concordatario.

Al fine di agevolare la consultazione, la trattazione è stata divisa in due parti, diritto sostanziale e processuale, in base al profilo che è sembrato prevalente, nella coscienza della possibile arbitrarietà della classificazione in relazione ad alcune decisioni.

<sup>2</sup> Cass. Sez. I, sent. 30.5.2014, n. 12182 (Ced Cass. Rv. 631428), est. Giancola.

violazione dei doveri coniugali abbia assunto una specifica efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale<sup>3</sup>.

2. *La riconciliazione dei coniugi, elementi costitutivi.* In materia di elementi che devono ricorrere perché possa ritenersi che i coniugi separati si sono riconciliati, la Corte ha affermato che la mera coabitazione non è sufficiente. È infatti a tal fine necessario che i coniugi ripristinino tra loro quella comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale<sup>4</sup>.

3. *L'assegno di mantenimento per il coniuge.* L'art. 2941, comma I, n. 1, cod. civ., prevede che la prescrizione dei diritti fra le parti rimanga sospesa “*tra i coniugi*”. La Corte ha però ritenuto che, qualora sia già in corso il giudizio di separazione personale, debba prevalere sull'interpretazione letterale della norma un'interpretazione conforme alla *ratio legis*, ed ha pertanto affermato che in tale fase del rapporto coniugale non rimane sospesa la prescrizione del diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. La previsione della sospensione della prescrizione tra coloro che sono uniti in matrimonio, infatti, si spiega con la comprensibile riluttanza che un consorte manifesta nel convenire in giudizio l'altro. Quando però il giudizio di separazione personale è ormai pendente, la crisi del rapporto matrimoniale è conclamata, gli obblighi di fedeltà e collaborazione dei coniugi sono sospesi e la convivenza è cessata, non vi è più ragione di ritenere che permanga alcuna ritrosia ad agire in giudizio nei confronti del coniuge separato per rivendicare il versamento dell'assegno di mantenimento<sup>5</sup>.

Ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito della separazione personale dei coniugi sorge, in favore del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile, qualora non disponga di redditi sufficienti a consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in corso di matrimonio. La Corte ha in proposito precisato che, nel valutare quale fosse il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, il giudice dovrà tener conto di ogni reddito disponibile da parte del richiedente, comprese

<sup>3</sup> Cass. Sez. I, sent. 20.08.2014, n. 18074 (Ced Cass. *Rv. 632263*), est. Benini.

<sup>4</sup> Cass. Sez. I, sent. 17.9.2014, n. 19535 (Ced Cass. *Rv. 632566*), est. Acierno.

<sup>5</sup> Cass. Sez. I, sent. 4.4.2014, n. 7981 (Ced Cass. *Rv. 630120*), est. Campanile, edita in *Foro it.*, 2014, 6, I, p. 1768, con nota di GEREMIA CASABURI, *Prescrizione e decadenza, separazione di coniugi, assegno di mantenimento*, in *Giur. it.*, 2014, 10, p. 2137, con nota di ZHARA PECCHIA, *Una sentenza innovativa in tema di sospensione della prescrizione tra coniugi*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 10, I, p. 890, con nota di MATTEO DE PAMPILIS, *La prescrizione dei reciproci diritti patrimoniali dei coniugi separati nelle recenti (e contraddittorie) pronunce della Cassazione*.

le elargizioni operate dai familiari del coniuge in costanza di matrimonio<sup>6</sup>.

4. *I figli nati fuori dal matrimonio.* L'art. 277 cod. civ. dispone che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, e l'art. 261 cod. civ. prevede che il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, pertanto anche l'obbligo al mantenimento di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. In proposito la Corte ha avuto occasione di specificare che il diritto al rimborso *pro quota* delle spese sostenute fin dalla nascita per il mantenimento del figlio naturale, che spetta al genitore il quale ha allevato la prole in via esclusiva, non può essere azionato, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione di paternità naturale, se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che costituisce pertanto il momento iniziale della decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione decennale entro il quale il diritto al regresso può essere fatto valere<sup>7</sup>. La decisione dichiara di richiamarsi, tra l'altro, alla sentenza della Cass. Sez. I, sent. 11.7.2006, n. 15756 (Rv. 592466), est. Buonomo, in cui la Corte aveva precisato che il diritto del genitore il quale ha allevato il figlio al regresso nei confronti dell'altro genitore trova la sua regola nelle disposizioni dettate dall'art. 1299 cod. civ. per la disciplina dei rapporti tra condebitori solidali.

Il Giudice di legittimità, ancora in relazione al diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto in esclusiva al mantenimento del figlio naturale fin dalla nascita, ha affermato che, sebbene detto diritto trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede alla determinazione della somma dovuta quantificandola secondo equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorreranno dalla data della domanda giudiziale<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Cass. Sez. I, sent. 10.6.2014, n. 13026 (Ced Cass. Rv. 631516), est. Bisogni.

<sup>7</sup> Cass. Sez. I, sent. 4.4.2014, n. 7986 (Ced Cass. Rv. 630119), est. Giancola.

<sup>8</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.7.2014, n. 16657 (Ced Cass. Rv. 632208), est. Lamorgese.

*5. La casa familiare.* La Corte ha avuto occasione di intervenire ripetutamente in materia di spettanza dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa quando tra i coniugi sia ormai intervenuta la separazione, di fatto o di diritto. In quest'ultima ipotesi ha precisato – ricordato che le agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa competono a chi non abbia la disponibilità di altro alloggio nel medesimo Comune a titolo di proprietà o altro diritto reale (cfr. art. 1, nota II bis, lett. b) e c), della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – che la disponibilità della ex casa coniugale, ricevuta in assegnazione da uno dei consorti per effetto di provvedimento adottato dal giudice della separazione o del divorzio, non comportando l'attribuzione di un diritto reale bensì di un diritto personale di godimento di natura atipica, non è di ostacolo al godimento dei benefici fiscali<sup>9</sup>. La Corte ha pure affermato che qualora in sede di separazione consensuale dei coniugi sia stata prevista l'attribuzione in proprietà ad un solo coniuge della casa familiare, non si realizza una forma di alienazione immobiliare rilevante ai fini della decadenza dai benefici tributari per l'acquisto della prima casa, bensì una forma di utilizzazione dell'immobile per la migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, in considerazione della cessazione della loro convenza<sup>10</sup>. La Corte ha anche chiarito che al verificarsi della separazione legale la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, per quanto acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla conittolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti estranei, che è compatibile con la fruizione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, perché la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di farne parimenti uso, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative<sup>11</sup>.

Diversamente, nel caso in cui i coniugi siano separati soltanto di fatto, la Corte ha innanzitutto ritenuto di conformarsi al principio, enunciato a proposito della prova del luogo di residenza, secondo cui le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa possono essere riconosciute a chi sia in grado di dimostrare «in base a dati certificati» e pertanto a «risultanze anagrafiche», di avere la propria residenza nel Comune in cui sorge l'immobile (Cass. Sez. VI-V, ord. 2.2.2012, n. 1530, *Rv.* 621386, est. Terrusi). Ha quindi

<sup>9</sup> Cass. Sez. V, sent. 3.2.2014, n. 2273 (Ced Cass. *Rv.* 629512), est. Sambito.

<sup>10</sup> Cass. Sez. VI-V, ord. 18.2.2014, n. 3753 (Ced Cass. *Rv.* 629984), est. Cicala.

<sup>11</sup> Cass. Sez. V, sent. 19.2.2014, n. 3931 (Ced Cass. *Rv.* 629628), est. Sambito.

specificato che analogo principio deve affermarsi in riferimento alla prova di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in relazione ad altro immobile sito nel medesimo Comune. La Corte ha infatti giudicato che a tal fine non possono essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze del dato anagrafico, perché il riconoscimento di un beneficio fiscale, di per sé di stretta interpretazione, deve essere ancorato ad un dato certo, e tale non è la separazione di fatto dei coniugi. Il Giudice di legittimità ha pure specificato che il principio della prevalenza del dato anagrafico sulle situazioni di fatto è dettato in chiara funzione antielusiva<sup>12</sup>.

Ancora in materia di destino della casa coniugale a seguito della separazione dei coniugi, la Corte ha avuto occasione di precisare che il giudice può assegnare una parte dell'originaria abitazione, tutta di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, al genitore collocatario dei figli perché la abiti con loro, specie quando vi sia una limitata conflittualità tra i coniugi separati e la scelta appaia opportuna per assicurare più agevoli e frequenti contatti tra i figli ed il genitore non collocatario. Tuttavia, ove quest'ultimo scelga di trasferire altrove la propria residenza, il provvedimento di assegnazione parziale non trova più la predetta giustificazione, ed è compito del giudice di merito accertare se l'originaria casa coniugale non fosse costituita dall'intero immobile, perché in questo caso apparirebbe corretto assegnare l'intera casa in favore del genitore collocatario perché la abiti con la prole che con quest'ultimo conviva<sup>13</sup>.

La Corte ha avuto l'opportunità di pronunciarsi anche in ordine al destino della casa familiare a seguito della intervenuta separazione dei coniugi, in caso di morte di uno dei consorti separati, che abitavano ormai in case diverse, qualora il *de cuius* fosse proprietario esclusivo dell'appartamento in cui viveva. Il Giudice di legittimità ha in tale occasione statuito che al coniuge superstite non può riconoscersi il diritto di abitazione nell'appartamento e di uso dei mobili che l'arredano, secondo le previsioni di cui all'art. 540, comma II, cod. civ., perché la norma è dettata in riferimento alla casa familiare e tale può ritenersi solo quella in cui i coniugi convivano all'epoca della scomparsa di uno di loro<sup>14</sup>.

Il Giudice di legittimità ha poi affrontato la problematica della giusta

---

<sup>12</sup> Cass. Sez. V, sent. 26.3.2014, n. 7069 (Ced Cass. Rv. 629941), est. Sambito.

<sup>13</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 11.4.2014, n. 8580 (Ced Cass. Rv. 631071), est. Acierno.

<sup>14</sup> Cass. Sez. II, sent. 12.6.2014, n. 13407 (Ced Cass. Rv. 631146), est. Matera, edita in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 12, I, p. 1190, con nota di ALESSANDRO BENNI DE SENA, *Il coniuge separato senza addebito e il legato di abitazione della casa adibita a residenza familiare*.

durata dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di un coniuge all’altro, perché la abiti insieme ai figli nati dal matrimonio. Dato per scontato che in tal caso l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario dell’immobile si giustifica solo nel caso che sia collocatario dei figli, la Corte ha specificato che le circostanze le quali giustificano il permanere dell’assegnazione devono essere valutate dal giudice con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, fermo restando che il sacrificio imposto al coniuge proprietario, ma estromesso dalla casa coniugale, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Il Giudice di legittimità ha perciò confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto ingiustificato il protrarsi dell’assegnazione della casa familiare alla moglie sul mero presupposto dello stato di disoccupazione dei figli dei coniugi separati collocati presso di lei, pur in un contesto di crisi economica, essendo i figli ormai entrambi ultraquarantenni<sup>15</sup>.

La Corte si è quindi occupata, a Sezioni Unite, del problema del rilievo dei legami familiari in relazione al contratto di comodato. Il Giudice di legittimità ha statuito che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, può opporre al comodante il quale chieda il rilascio dell’immobile l’esistenza di un provvedimento di assegnazione in suo favore della casa familiare, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza stipulato abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Fermo restando che a seguito del provvedimento di assegnazione si verifica la concentrazione del rapporto in favore del genitore assegnatario, ancorché diverso dall’originario contraente, in tale evenienza il contratto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile *per relationem*, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare. Pertanto, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale, il vincolo contrattuale è destinato a persistere o a venir meno in conseguenza della sopravvivenza o del venir meno delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Cass. Sez. I, sent. 20.8.2014, n. 18076 (Ced Cass. Rv. 631933), est. Lamorgese.

<sup>16</sup> Cass. SS. UU., sent. 29.9.2014, n. 20448 (Ced Cass. Rv. 633004), est. D’Ascola, edita in *Guida dir.*, 42/2014, p. 20, con nota di MARCELLA FIORINI, *Inapplicabile la disciplina sul “precario” in presenza del vincolo di destinazione*, ed in *Fam. dir.*, 1/2015, p. 5, con nota di RITA RUSSO, *Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione della famiglia*.

6. *Convivenza more uxorio e diritti conseguenziali.* In materia di diritto all'abitazione la Corte aveva già di recente specificato che il rapporto di convivenza *more uxorio* comporta l'instaurarsi di un rapporto di coabitazione che non ha i caratteri della mera ospitalità offerta dal convivente proprietario dell'immobile, ed assume anzi i connotati tipici di una detenzione qualificata da parte del convivente non proprietario. Quest'ultimo, in conseguenza, è stato ritenuto legittimato ad esercitare l'azione di spoglio nei confronti del convivente che lo avesse estromesso violentemente o clandestinamente dall'appartamento (Cass. Sez. II, sent. 21.3.2013, n. 7214, *Rv.* 626080, est. Giusti). Nell' anno 2014 la Corte è quindi tornata in argomento per ribadire che la convivenza *more uxorio* determina, sulla casa ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto sull'appartamento da parte di entrambi i conviventi, aente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ed ha specificato che la condizione di detentore qualificato dell' immobile è opponibile dal convivente *more uxorio* del comodatario dell'appartamento anche al terzo comodante<sup>17</sup>.

La Corte ha avuto modo di esaminare anche un'articolata vicenda in cui un uomo ed una donna si erano uniti in un rapporto di convivenza *more uxorio*. A seguito del trasferimento in Cina dell'uomo, la convivente aveva rinunciato anche ad un lavoro quale dirigente pur di seguire il compagno. Dall'unione era quindi nato un figlio. Dopo qualche anno, però, i due si erano separati ed avevano anche regolato consensualmente i reciproci impegni, specie in considerazione della prole. Residuavano però pretese da parte dell'uomo, che domandava la restituzione di almeno parte del denaro corrisposto nel corso del rapporto direttamente alla convivente, e trattavasi di somme diverse da quanto versatole per le esigenze della vita, mentre lei domandava il riconoscimento di un indennizzo per aver lasciato una carriera lucrosa e di buone prospettive al solo fine di seguire il convivente in Asia. Il Giudice di legittimità, dopo aver evidenziato che le unioni di fatto assumono rilievo anche ai sensi dell'art. 2 Cost., ha ricordato che dalle stesse derivano reciproci doveri di natura morale e sociale da parte dei conviventi. Ha quindi specificato che le attribuzioni patrimoniali effettuate in favore del convivente *more uxorio* nel corso della durata dell'unione, per quanto costituite nella specie da versamenti sul conto corrente personale della bene-

---

<sup>17</sup> Cass. Sez. II, sent. 2.1.2014, n. 7 (Ced Cass. *Rv.* 628849), est. Migliucci, edita in *Giur. it.*, 2014, 1, p. 31, con nota di MARIANNA AURELI, *Detenzione e possesso nella convivenza di fatto: l'evoluzione giurisprudenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 7-8, I, p. 654, con nota di FLORIANA ESPOSITO, *Famiglia di fatto e tutela possessoria del convivente*, ed in *Dir. fam.*, 2014, 4, I, p. 1330, con nota di FRANCESCA LAI, *Osservazioni sulla situazione possessoria del convivente more uxorio*.

ficiaria, configurano comunque l'adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, e non sono perciò suscettibili di ripetizione. Queste prestazioni, infatti, non assumono natura indennitaria, nel caso di specie neppure per compensare la rinuncia a favorevoli occasioni di carriera professionale, ma sono fornite nell'ambito di un rapporto personale in cui la reciproca solidarietà assume un rilievo centrale, sono espressione del vincolo di unione che, per un tempo della loro vita, ha legato un uomo ed una donna<sup>18</sup>.

*7. Affidamento temporaneo, stato di abbandono e dichiarazione di adattabilità del minore.* In materia di parametri da valutare ai fini della procedura di adozione, il Giudice di legittimità ha affermato che «lo stato di adattabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitorientemente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adattabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico<sup>19</sup>.

Il problema di distinguere l'affidamento legale del minore dall'esercizio in fatto dell'affidamento stesso si è posto in relazione ad una controversia avente ad oggetto la sottrazione internazionale di minori. La Corte infatti, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, costituisce un presupposto indefettibile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore la circostanza che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento fosse effettivamente esercitato dal richie-

---

<sup>18</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.1.2014, n. 1277 (Ced Cass. Rv. 629802), est. Campanile.

<sup>19</sup> Cass. Sez. I, sent. 21.3.2014, n. 6755, est. Di Amato, non massimata per il Ced Cass. La decisione riprende dichiaratamente quanto statuito da Cass. Sez. I, sent. 18.2.2005, n. 3389 (Ced Cass. Rv. 579437), est. Petitti, e da Cass. Sez. I, sent. 29.10.2012, n. 18563 (Ced Cass. Rv. 624600), est. Campanile.

dente il rimpatrio, neppure rilevando le ragioni del suo eventuale mancato esercizio, ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto di poter disporre il rimpatrio sulla base del mero provvedimento di affidamento legale del minore, senza accettare se il richiedente il rimpatrio esercitasse effettivamente l'affidamento sul figlio d'età minore<sup>20</sup>.

Tornando ad occuparsi dei parametri di valutazione della situazione di abbandono del minore, sui quali occorre fondare la dichiarazione di adattabilità, la Suprema Corte ha quindi confermato che essi devono essere individuati «a) nel netto *favor* per la crescita del minore nella propria famiglia; b) nella verifica dell'apprestamento di servizi e strumenti di sostegno al fine di rimuovere o migliorare la situazione di criticità della famiglia del minore; c) nella rigorosa valutazione dell'impossibilità di prestare assistenza materiale e morale al minore al fine di escluderne la transitorietà, e la riconducibilità a fattori causali derivanti da forza maggiore in modo da acquisire la certezza della continuità, stabilità, definitività delle condizioni obiettive e soggettive accertate, anche alla luce della mancata risposta o del rifiuto di accettare gli interventi di sostegno provenienti dai servizi territoriali; d) nell'esigenza di non considerare in astratto l'interesse del minore ma di collegarlo anche in funzione di bilanciamento, con quello dei genitori a conservare il legame filiale, ove tale scelta non determini danni irreversibili nello sviluppo psicofisico del minore medesimo», ribadendo dichiaratamente l'orientamento proposto dalla Cassazione con la sentenza n. 26204 del 2013<sup>21</sup>. La Suprema Corte ha poi specificato che tali parametri devono essere valutati con particolare rigore, non potendo neppure trascurarsi «la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 21 gennaio 2014, Shou c. Italia, la quale ha ritenuto violato l'art. 8 della Convenzione EDU, il quale prevede che "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare", per avere il giudice italiano disposto l'adozione legittimamente in relazione ad un minore, senza tenere conto adeguato dell'interesse preminente del medesimo e senza idoneo accertamento degli elementi accertati dalle autorità per concludere che le condizioni in cui viveva il minore compromettessero il suo sviluppo sano ed equilibrato»<sup>22</sup>.

Ancora in materia di presupposti che devono ricorrere perché possa ritenersi sussistente lo stato di abbandono del minore, il Giudice di legittimità ha affermato che «in tema di dichiarazione di adattabilità ... qualora si

---

<sup>20</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.6.2014, n. 14561 (Ced Cass. Rv. 631810), est. Lamorgese.

<sup>21</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.11.2013, n. 26204 (Ced Cass. Rv. 629006), est. Acierno.

<sup>22</sup> Cass. sez. I, sent. 10.7.2014, n. 15861, est. Nazzicone, non massimata per il Ced Cass.

manifesti da parte di figure parentali sostitutive la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone». La portata di questo principio non consente tuttavia di ritenerlo prevalente su quello, fondamentale, secondo cui occorre sempre assicurare soddisfazione al preminente interesse del minore. In conseguenza, l'assenza di preesistenti rapporti significativi tra il minore ed i parenti entro il quarto grado «deve ritenersi non ostante all'esclusione dello stato di abbandono se attribuibile a condizioni oggettive, atte ad impedire il sorgere di tali relazioni materiali ed affettive, rivenibili nel caso di neonati». In tal caso «la disponibilità manifestata dai parenti entro il quarto grado ... che non abbiano con lui rapporti significativi ... a prendersi cura del minore ... se manifestata entro un termine ragionevolmente breve dalla nascita, comporta che esso non possa essere ritenuto in stato di abbandono, salvo che si accerti l'inidoneità di tali parenti ad assicurarne l'assistenza e la crescita in modo adeguato»<sup>23</sup>.

Il Giudice di legittimità ha quindi ribadito con chiarezza come la situazione che giustifica l'affidamento eterofamiliare si differenzia profondamente da quella che legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che pur costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso meramente temporanea, e quindi superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso dev'essere ritenuta insuperabile, e quindi tale da non poter essere ovviata se non mediante la dichiarazione dello stato di adottabilità<sup>24</sup>.

*8. Il mantenimento della prole.* La Corte, evidenziato che il figlio minore ha un interesse proprio, distinto e preminente rispetto a quello dei genitori, a vedersi assicurato un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, ha precisato che le sue aspettative non rimangono compromesse dall'accordo raggiunto dai genitori circa la corresponsione dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione. Tale scelta non pregiudica infatti la possibilità di richiedere, nell'interesse del figlio avente diritto al mantenimento, la modifica delle condizioni economiche del divorzio agendo ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, qualora

---

<sup>23</sup> Cass. sez. I, sent. 11.9.2014, n. 19210, est. Giancola, non massimata per il Ced Cass., che riprende dichiaratamente i principi affermati da Cass. Sez. I, sent. 28.1.2011 (Ced Cass. *Rv. 616556*), n. 2102, est. Felicetti.

<sup>24</sup> Cass. Sez. I, sent. 10.10.2014, n. 21488, est. Mercolino, non massimata per il Ced Cass. La decisione conferma l'orientamento espresso dal Giudice di legittimità con Cass. sez. I, sent. 4.5.2010, n. 10706 (Ced. Cass. *Rv. 613346*), est. Schirò.

il ricordato accordo, per fatti intervenuti successivamente alla definitività della sentenza, si rivelò inidoneo a soddisfare le esigenze del figlio<sup>25</sup>.

Decidendo in tema di conseguenze del divorzio, quindi, il Giudice di legittimità ha chiarito che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile da corrispondere in favore del genitore affidatario, non costituisce (in mancanza di diverse disposizioni) il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. In conseguenza il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno in relazione al tempo in cui i figli, nel rispetto delle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda perciò in modo esclusivo al loro mantenimento<sup>26</sup>.

*9. Il mantenimento dei figli maggiorenni.* In ordine al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le somme corrisposte all'ex coniuge beneficiario per il mantenimento proprio o dei figli in pendenza (del giudizio di separazione oppure di divorzio o) della procedura per la revisione delle condizioni di divorzio sono irripetibili perché, anche se eccedenti la misura fissata tanto che questa sia stata ridotta all'esito della procedura, deve ritenersi che le somme versate siano state comunque tutte consumate per soddisfare primarie esigenze dei beneficiari, la Corte ha avuto modo di specificare che tale principio di irripetibilità, nel caso in cui all'esito della procedura l'importo dovuto sia stato ridotto per la sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, si giustifica solo qualora possa ritenersi che gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, ipotesi che non ricorre qualora ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio<sup>27</sup>.

*10. Il divieto della maternità surrogata.* La Corte è intervenuta anche in materia di surrogazione di maternità, ossia della pratica per cui una donna si presta a portare avanti una gravidanza ed a partorire un figlio per un'altra donna. Il Giudice di legittimità ha innanzitutto evidenziato che nell'ordi-

---

<sup>25</sup> Cass. Sez. I, sent. 13.6.2014, n. 13424 (Ced Cass. Rv. 631425), est. Bisogni.

<sup>26</sup> Cass. Sez. I, sent. 8.9.2014, n. 18869 (Ced Cass. Rv. 632192), est. San Giorgio.

<sup>27</sup> Cass. Sez. I, sent. 23.5.2014, n. 11489 (Ced Cass. Rv. 631633), est. Giancola.

namento giuridico italiano, per il quale la madre è colei che partorisce il bambino (art. 269, comma III, cod. civ.) si rinviene, all' art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, un espresso divieto della maternità surrogata. Ha quindi specificato che il divieto di dare corso a tecniche di surrogazione di maternità costituisce una norma di ordine pubblico per l'ordinamento italiano, venendo in rilievo la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone in contrasto. Nel caso di specie il Giudice di legittimità ha confermato la dichiarazione dello stato di abbandono di un bambino il cui atto di nascita, formato all'estero, non appariva veritiero. Dal documento, infatti, il bambino risultava essere figlio di una coppia di italiani ma nel corso del giudizio era emerso che il minore, sotto l'aspetto genetico, non era affatto figlio di coloro che risultavano essere i suoi genitori. L'atto di nascita del bambino, peraltro, risultava invalido anche per la legislazione dello Stato in cui era stato formato, l'Ucraina, perché in quel Paese si consente la maternità surrogata, ma si richiede che almeno il 50% del patrimonio genetico del bambino appartenga ai genitori risultanti dall'atto di nascita<sup>28</sup>.

*11. Il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio.* La Corte ha quindi confermato, nelle sue linee essenziali, anche la propria giurisprudenza ormai consolidata nell'affermare che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per esclusione da parte di un coniuge di uno dei *bona matrimoniali*, ed in particolare quello relativo alla procreazione – causa di nullità del matrimonio sconosciuta nell'ordinamento giuridico italiano – può conseguire il riconoscimento dell'esecutività «quando quella esclusione, sia pure unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell' altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell' atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave da valutarsi in concreto». Nel caso di specie, peraltro, la Corte di merito aveva ritenuto provato che entrambi i coniugi, anche se per motivazioni diverse, avevano contratto matrimonio prevenuti rispetto alla procreazione<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.9.2014, n. 24001 (Ced Cass. Rv. 633634), est. De Chiara, edita in *Foro it.*, 2014, 12, I, p. 3408, con nota di GEREMIA CASABURI, *Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata*.

<sup>29</sup> Cass. Sez. I, sent. 21.5.2014, n. 11226 (Ced Cass. Rv. 631433), est. Didone.

*Parte II, diritto processuale.*

*1. La crisi del matrimonio e l'addebito.* Una peculiarità del processo di separazione giudiziale dei coniugi consiste nella possibilità per il giudice, ove ne ricorrono le circostanze e ne sia richiesto, di dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma II, cod. civ.). La domanda di addebito è indubbiamente una domanda diversa ed ulteriore rispetto a quella di pronuncia della separazione, ma la Corte ha ritenuto che ai fini della sua ammissibilità non occorre che essa sia esplicitamente ripetuta nella parte riservata alle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, essendo sufficiente che l' intenzione di uno dei coniugi di domandare l'addebito della separazione all'altro risulti in modo inequivoco dalla lettura dell' atto nel suo complesso<sup>30</sup>.

La Corte ha pure precisato che, al fine della pronuncia di addebito della separazione personale dei coniugi, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di proprie responsabilità nella crisi del rapporto matrimoniale, operate stragiudizialmente in una missiva indirizzata alla controparte, non possono assumere valore di confessione in senso stretto, ai sensi dell'art. 2730 e ss. cod. civ., ma possono essere utilizzate quali presunzioni o indizi liberamente valutabili dal giudice<sup>31</sup>.

La Corte ha quindi ritenuto in linea di massima impropria, ai fini della pronuncia di addebito della separazione personale dei coniugi, la trasposizione nell' ambito familiare del concetto lavoristico del *mobbing*. Ha osservato il Giudice di legittimità che in ambito lavorativo la vittima, sottoposta a molestie morali, si trova in una condizione di soggezione rispetto al suo aggressore (o ai suoi aggressori). In ambito familiare, invece, vige il principio della uguaglianza morale e materiale dei coniugi. Ai fini della pronuncia di addebito della separazione personale occorre allora fornire la prova rigorosa del compimento, da parte di uno dei consorti, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Cass. Sez. 1, sent. 22.1.2014, n. 1278 (Ced Cass. Rv. 629421), est. San Giorgio.

<sup>31</sup> Cass. Sez. I, sent. 4.4.2014, n. 7998 (Ced Cass. Rv. 631074), est. Lamorgese, edita in *Fam. dir.*, 12/2014, p. 1099, con nota di SILVIA TARRICONE, *Domanda di addebito e adempimento dell'onere della prova nei giudizi di separazione coniugale*.

<sup>32</sup> Cass. Sez. I, sent. 19.6.2014, n. 13983 (Ced Cass. Rv. 631626), est. Lamorgese.

2. *L'assegno di mantenimento per il coniuge e la prole.* Il Giudice di legittimità ha precisato, in materia di procedura per la revisione delle condizioni del divorzio, che in tale ambito il giudice non può procedere alla rivalutazione di quanto ritenuto nella sentenza che ha definito il giudizio, ad esempio provvedendo ad un'autonoma valutazione dei presupposti e della entità dell'assegno di divorzio sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti. Nell'ambito della procedura di cui all'art. 9 della legge 1°.12.1970, infatti, al giudice compete verificare se, ed in che misura, circostanze sopravvenute alla pronuncia di divorzio abbiano alterato l'equilibrio patrimoniale raggiunto tra le parti in quella sede, eventualmente adeguando l'importo dell'assegno, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione. In questa decisione il Giudice di legittimità ha avuto occasione di chiarire che non può considerarsi efficace, al fine di eludere o limitare l'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge, lamentare una pur rilevante esposizione debitoria, formatasi però a seguito di un acquisto immobiliare e del versamento di quanto dovuto in conseguenza di una accertata evasione fiscale da parte dell'onerato, evasione che rendeva pure difficile l'accertamento del suo reddito reale, comunque evidentemente superiore al dichiarato<sup>33</sup>.

La Corte ha poi specificato che l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 4, comma VIII, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, con la quale il Presidente del Tribunale, nel corso di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dispone la riduzione dell'assegno di separazione, nomina sé stesso giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti, è un provvedimento di natura temporanea ed urgente, e stante la sua natura non decisoria, bensì provvisoria ed interinale, non può essere impugnato con regolamento di competenza. Il Giudice di legittimità ha pure osservato che la conclusione riceve ulteriore conforto dalla considerazione che in un simile giudizio compete al collegio, e non al giudice istruttore o al presidente del tribunale, il potere di decidere la causa, ancorché sulla sola competenza<sup>34</sup>.

La Corte ha quindi esaminato la problematica della legittimazione ad agire per pretendere dal coniuge onerato il rispetto dell'obbligo di mantenimento del figlio che abbia raggiunto la maggiore età. Il Giudice di legittimità ha affermato che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio ora divenuto maggiorenne, è legittimato *iure proprio*, ove il figlio sia ancora

---

<sup>33</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 20.6.2014, n. 14143 (Ced Cass. Rv. 631514), est. Dogliotti.

<sup>34</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 3.7.2014, n. 15186 (Ced Cass. Rv. 631807), est. De Chiara.

con lui convivente e non sia economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge il versamento del contributo per il mantenimento del figlio. Osservato che pure il figlio, maggiorenne ma non autosufficiente, è legittimato ad agire per pretendere la corresponsione del mantenimento da parte del genitore, sussiste una duplice legittimazione, e ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone<sup>35</sup>.

3. *I figli nati fuori dal matrimonio.* In materia di accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, l’inequivoco disposto di cui all’art. 269 cod. civ. consente che il rapporto di filiazione sia provato “*con ogni mezzo*”. La Corte ha quindi ribadito, in relazione ad un giudizio di accertamento della paternità naturale, che essa può essere provata anche mediante il ricorso ad indici presuntivi che, considerati nel loro complesso e valutati sul fondamento dell’ “*id quod plerumque accidit*”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. Operata questa premessa, la Corte ha specificato che nell’ambito di tali indici presuntivi di natura indiziaria possono ricomprendersi sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio – assicurandogli mantenimento, istruzione ed educazione – la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità, c.d. *tractatus*, sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali, c.d. *fama*, sia le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie: madre e fratello) del preteso genitore, essendo quest’ultimo scomparso<sup>36</sup>.

La Corte, pronunciando in materia di tutela processuale del minore (naturale) nei procedimenti che lo coinvolgono, ha precisato che la disposizione di cui all’art. 336, ult. comma, cod. civ., ove si prevede la nomina di un difensore del minore, trova applicazione solo in riferimento alle procedure che possano comportare «la limitazione o la eliminazione della potestà genitoriale» nei suoi confronti, nelle quali si appalesa un concreto profilo di contrasto di interessi tra il minore ed uno o entrambi i suoi genitori. Ne consegue che non è prevista la nomina del difensore del minore quando la controversia, istaurata ai sensi dell’art. 317 *bis* cod. civ. (nel testo previgente),

---

<sup>35</sup> Cass. Sez. I, sent. 8.9.2014, n. 18869 (Ced Cass. Rv. 632191), est. San Giorgio.

<sup>36</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.1.2014, n. 1279 (Ced Cass. Rv. 629363), est. Campanile.

abbia ad oggetto il regime di affidamento del minore naturale e la disciplina del diritto di visita in favore del genitore non destinato a convivere con lui, figlio di genitori naturali che hanno deciso di porre fine alla loro convivenza. In casi come questo la partecipazione del minorenne al procedimento che lo riguarda si esprime attraverso l'ascolto del minore come ora disciplinato ai sensi dell'art. 315 *bis*, comma III, cod. civ., in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo<sup>37</sup>.

Il Giudice di legittimità si è quindi soffermato a specificare che, pendente innanzi al tribunale ordinario un giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio naturale di età minore, sulla domanda riconvenzionale introdotta dal genitore chiamato in giudizio, che abbia domandato l'affidamento a lui del figlio, rimane competente il tribunale ordinario e non quello per i minorenni, stante il disposto di cui all'art. 38, disp. att. cod. civ., come novellato<sup>38</sup>.

La Corte ha poi confermato (cfr. Cass. SS.UU., sent. 3.11.2005, n. 21287, *Rv. 585424*) che, nel rispetto della formulazione letterale della norma di cui all'art. 276 cod. civ., in caso di morte del preteso genitore naturale, legittimati passivi in relazione all'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità sono esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi ai quali, essendo portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, è comunque riconosciuta la facoltà di intervenire in giudizio (cfr. art. 276, comma II, cod. civ.)<sup>39</sup>.

In materia di spettanza dell'assegno per il mantenimento del figlio naturale la Corte ha precisato, nell'ambito di un giudizio di accertamento della paternità naturale, che mentre la condanna al rimborso della quota di mantenimento, che competeva al padre naturale e lui non ha corrisposto fino all'introduzione del giudizio di accertamento, può essere irrogata solo a seguito di domanda dell'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento in via esclusiva, in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione di accertamento della paternità non occorre alcuna specifica richiesta in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento del minore, essendo il giudice dotato, in tale ambito, di poteri officiosi<sup>40</sup>.

Un problema particolare, ma suscettibile di riproporsi non di rado, è stato poi esaminato dalla Corte a proposito del riconoscimento di figlio natura-

<sup>37</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.3.2014, n. 7478 (Ced Cass. *Rv. 630321*), est. Acierno.

<sup>38</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 11.4.2014, n. 8574 (Ced Cass. *Rv. 631129*), est. Scaldaferrri.

<sup>39</sup> Cass. Sez. I, sent. 16.5.2014, n. 10783 (Ced Cass. *Rv. 631251*), est. Lamorgese.

<sup>40</sup> Cass. Sez. I, sent. 21.5.2014, n. 11211 (Ced Cass. *Rv. 631264*), est. Campanile.

le operato in uno Stato in cui sia vigente un “*ordinamento plurilegislativo*”, nel caso di specie il Canada. Il Giudice di legittimità ha premesso che lo stato di figlio naturale di uno straniero deve essere (di regola) valutato dal giudice italiano – ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), come modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – in base alle previsioni della legge nazionale del figlio al momento della nascita. La Corte ha quindi deciso che se la legge nazionale del figlio era rappresentata, nel momento in cui veniva al mondo, da un ordinamento plurilegislativo, compete al giudice italiano ricercare d’ufficio le norme dell’ordinamento straniero applicabili, anche mediante l’analisi delle clausole di quell’ordinamento idonee ad individuare il sottosistema territoriale o personale da cui deve ritenersi disciplinata la specifica fattispecie<sup>41</sup>.

Ancora, in tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, l’art. 276 cod. civ., come modificato dall’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha previsto la nomina di un curatore speciale del soggetto della cui filiazione si tratta, qualora la domanda non possa essere proposta nei confronti del presunto genitore o dei suoi eredi. Il Giudice di legittimità ha allora precisato che la disposizione deve ritenersi immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data in cui la nuova normativa è entrata in vigore, pertanto il 1° gennaio 2013, e che, ove ricorra l’esigenza della sua nomina, il curatore speciale è parte necessaria del relativo giudizio. Ne discende che, ove sia stata omessa la nomina del curatore pur risultando integrati i presupposti di legge perché alla stessa dovesse procedersi, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione<sup>42</sup>.

4. *L’affidamento della prole.* La Suprema Corte ha avuto l’opportunità di chiarire che la facoltà di chiedere: la sospensione del procedimento abbreviato per la dichiarazione di adottabilità del minore non riconosciuto alla nascita e l’assegnazione di un termine per provvedere al riconoscimento, prevista in favore di chi si affermi genitore biologico dall’art. 11, comma II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, non è preventivamente rinunciabile, né è soggetta a decadenza. Tale richiesta, pertanto, può intervenire fino alla definizione del procedimento di primo grado, dovendo poi il tribunale per i minorenni

---

<sup>41</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.5.2014, n. 11751 (Ced Cass. Rv. 631310), est. Macioce, edita in *Foro it.*, 2014, 6, I, p. 1738, con nota di GEREMIA CASABURI, *Diritto internazionale privato, filiazione, legge straniera applicabile*.

<sup>42</sup> Cass. Sez. I, sent. 19.9.2014 (Ced Cass. Rv. 632179), est. Acierno.

valutare, nell'interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, il requisito del perdurante rapporto del genitore biologico con il figlio alla luce delle peculiarità del caso, valorizzando la disponibilità, la capacità e le competenze di detto genitore, in considerazione delle responsabilità del ruolo<sup>43</sup>.

Il Giudice di legittimità ha quindi statuito che il decreto con il quale la Corte d'appello dichiara inammissibile il provvedimento adottato in via provvisoria ed urgente dal tribunale per i minorenni, con cui era stato disposto l' affidamento di un minore al Comune, senza definire il procedimento ed anzi disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, e non è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.<sup>44</sup>.

In materia di affidamento della prole la Corte è stata chiamata a decidere anche sulla correttezza dell'operato del giudice dell' impugnazione che aveva disposto, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, l' affidamento del figlio minore al servizio sociale in mancanza di domanda di parte. Il Giudice di legittimità ha allora precisato che, ai sensi dell'art. 155 cod. civ. (cfr., ora, l'art. 337 *ter*, cod. civ.), il giudice della separazione può adottare, nei confronti della prole e nel suo esclusivo interesse, ogni provvedimento ritenuto opportuno, anche uno di quelli di regola riservati al tribunale per i minorenni, pur nell'assenza di domanda di parte e pertanto pronunciando "ultra pettum"<sup>45</sup>.

In materia di dichiarazione di adottabilità la Corte ha sottolineato la prioritaria esigenza per il minore di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori biologici e comunque di essere allevato nell'ambito della propria famiglia di origine, ed ha perciò cassato con rinvio la decisione della corte di merito che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, in considerazione delle patologie di carattere mentale da cui risultavano affetti i genitori biologici, e del loro stato di tossicodipendenza, ma omettendo di valutare l'inedietà dei nonni paterni a provvedere all'assistenza ed alla cura dei nipoti<sup>46</sup>.

*5. Il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio: effetti.* La Corte si è occupata ripetutamente,

<sup>43</sup> Cass. Sez. I, sent. 7.2.2014, n. 2802 (Ced. Cass. Rv. 630218), est. Giancola, edita in *Fam. dir.*, 4/2014, p. 321, con nota di VINCENZO CARBONE, *Genitorialità responsabile: abbandono, ripensamento e riconoscimento del figlio prima della chiusura del procedimento di adozione*, ed in *Minori giust.*, 2014, 3, p. 184, con nota di FRANCO OCCHIOGROSSO, *Il diritto della donna alla riflessione accompagnata e al ripensamento: che cosa cambia in tema di riconoscimento materno e di adottabilità del figlio*.

<sup>44</sup> Cass. Sez. I, sent. 12.5.2014, n. 10291 (Ced Cass. Rv. 631255), est. Giancola.

<sup>45</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.5.2014, n. 11412 (Ced Cass. Rv. 631307), est. Didone.

<sup>46</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.5.2014, n. 11758 (Ced Cass. Rv. 631309), est. Didone.

nel corso dell'anno, della possibilità di riconoscere l'esecutività nel diritto dello Stato alla sentenza di nullità del matrimonio religioso con effetti civili, il c.d. matrimonio concordatario, pronunciata dai tribunali ecclesiastici. Il Giudice di legittimità ha innanzitutto confermato che in materia di delibrazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità matrimoniale deve escludersi la previsione nel diritto italiano di un principio di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento degli effetti civili alla decisione ecclesiastica, secondo il quale il vizio che invalida il matrimonio potrebbe essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso fosse stato viziato all'epoca in cui le nozze erano state contratte. Nel caso di specie è stato ritenuto legittimato a domandare la delibrazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale il marito, affetto da *impotentia coeundi*, in una ipotesi in cui poteva escludersi che, adoperando l'ordinaria diligenza, il vizio risultasse non conoscibile dall'altro nubendo<sup>47</sup>.

La Corte ha poi ricordato che la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 797 cod. proc. civ. (a tal fine ancora vigente), e tra questi si prevede al n. 4) come necessario, perché possa procedersi alla delibrazione e conseguentemente al riconoscimento degli effetti civili alla sentenza straniera, il suo passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Il Giudice di legittimità ha quindi evidenziato che in questo ambito non deve trascurarsi che costituisce una peculiarità del diritto canonico (secondo il quale le sentenze sullo stato delle persone non passano mai in cosa giudicata, can. 1643, *c.j.c.*), che la decisione divenga esecutiva, e sia perciò suscettibile di delibrazione, quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza e questa decisione sia stata poi confermata con decreto di ratifica dal tribunale ecclesiastico di appello. Peraltro, nell'ipotesi che il giudice ecclesiastico di secondo grado non abbia ritenuto di confermare la pronuncia del giudice di prime cure con decreto, disponendo l'ammissione della causa all'esame ordinario, ma alfine abbia comunque ritenuto di confermare la decisione di nullità del matrimonio adottata in primo grado, in tal caso pronunciando con sentenza, la diversa natura della pronuncia decisoria canonica non incide in nessuna misura in materia di delibrazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, cui potrà procedersi se, sia essa un decreto o una sentenza, la decisione ecclesiastica di secondo grado sia stata comunque dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apo-

---

<sup>47</sup> Cass. Sez. I, sent. 18.4.2014, n. 9044 (Ced Cass. *Rv. 631077*), est. San Giorgio.

stolica<sup>48</sup>. Nella stessa decisione la Corte ha affermato che la censura relativa alla violazione del diritto di difesa nella procedura adottata dal tribunale ecclesiastico e «riferita alle modalità di espletamento degli atti istruttori» – avendo la ricorrente contestato che, non essendosi costituita innanzi al giudice ecclesiastico, le era stato impedito anche di avere accesso agli atti processuali – non può essere esaminata dal giudice della delibazione, perché l'art. 797 cod. proc. civ. non prevede alcun esame del giudice nazionale sulle modalità di svolgimento del processo ecclesiastico<sup>49</sup>.

Il Giudice di legittimità è quindi intervenuto a Sezioni Unite per dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza, anche di legittimità, da antica data, circa la possibilità di riconoscere gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale quando a seguito della celebrazione delle nozze vi sia stata *prolungata convivenza* dei contraenti il matrimonio<sup>50</sup>. La Corte ha ora statuito che, a seguito della celebrazione del matrimonio concordatario, la convivenza (qualificata) come coniugi che vi faccia seguito deve intendersi come un elemento essenziale del matrimonio-rapporto e, ove tale convivenza abbia avuto a protrarsi per almeno tre anni successivamente alla celebrazione del matrimonio concordatario, questa realtà di fatto integra una «situazione giuridica di ordine pubblico ostantiva alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici per un qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto»<sup>51</sup>. Peraltro, la prova che una convivenza: qualificata,

<sup>48</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.5.2014, n. 11416 (Ced Cass. Rv. 631234), est. Didone.

<sup>49</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.5.2014, n. 11416 (Ced Cass. Rv. 631235), est. Didone.

<sup>50</sup> Tra le sentenze recenti espansive dei due orientamenti, cfr. Cass. Sez. I, sent. 20.1.2011, n. 1343 (Ced Cass. Rv. 616119), est. Vittoria, edita, tra l'altro, in *Dir. fam.*, 2011, p. 711 ss., con note di MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale* e, p. 731, di PAOLO DI MARZIO, *A volte ritornano, la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*; e Sez. I, sent. 4.6.2012, n. 8926 (Ced Cass. Rv. 622851) est. Campanile, edita in *Dir. fam.*, 2012, I, p. 1556, con nota adesiva di MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale ed efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: il cerchio finalmente si chiude*, ed in *Corr. giur.*, 8-9/2012, p. 1040, con nota perplessa di VINCENZO CARBONE, *Ombre e luci della giurisprudenza sui rapporti tra la giurisdizione ecclesiastica e quella italiana in ordine alla rilevanza del matrimonio canonico*. Sulla problematica delle condizioni che devono sussistere per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in generale, sia consentito rinviare a PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008, p. 110 ss.

<sup>51</sup> Cass. SS. UU., sent. 17.7.2014, n. 16379 (Ced Cass. Rv. 631798), est. Di Palma, edita in *Giur. it.*, 2014, 10, p. 2111, con nota perplessa di NICOLA COLAIANNI, *Convivenza come coniugi e ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo*, in *Corr. giur.*, 10/2014, p. 1206, con nota adesiva di VINCENZO CARBONE, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*, ed in *Dir. fam.*, 2014, 4, I, p. 1368, con

esteriorizzata, stabile ed ultratriennale, sia intercorsa tra i coniugi a seguito della celebrazione delle nozze nelle forme concordatarie, potrà essere fornita mediante fatti e comportamenti che emergano dagli atti del giudizio di delibazione. In mancanza, tali elementi dovranno essere allegati da una parte e, se contestati dall'altra, dovranno essere dimostrati mediante la deduzione di idonei mezzi di prova. La Suprema Corte ha specificato in proposito che la «indubbia complessità fattuale», la quale caratterizza la convivenzaconiugale qualificata, «fatta valere come limite generale d'ordine pubblico alla delibazione ... giustifica ampiamente lo svolgimento di un'attività istruttoria ... ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un'apposita istruzione probatoria». Nella stessa decisione le Sezioni Unite hanno anche precisato che la convivenza come coniugi fatta valere da quello dei due che intende opporsi alla delibazione della sentenza ecclesiastica, «deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (*exceptio juris*)» e può perciò essere efficacemente introdotta «esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto» nel giudizio di delibazione «interessato a farla valere»<sup>52</sup>. Nell'ambito della decisione la Corte si è impegnata a dare risposta ai quesiti più complessi tradizionalmente sollevati in materia di riconoscimento degli effetti civili alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, ed ha ribadito che in relazione al giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non trovano applicazione le norme di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, bensì gli artt. 796 e 797 c.p.c. (pur abrogati ma) oggetto di rinvio materiale ai sensi del disposto di cui all'art. 8.2 dell'Accordo ed al punto 4 del Protocollo addizionale del c.d. nuovo Concordato del 18 febbraio 1984, resi esecutivi dalla legge n. 121 del 1985. Le Sezioni Unite hanno poi confermato che il «principio concordatario», il quale impone la regolamentazione pattizia dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica è stato «costituzionalizzato dall'art. 7 Cost.». La Suprema Corte ha pure specificato che «il parametro da applicare», al fine di valutare la compatibilità delle disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale con il diritto italiano, al fine della delibazione, è quello «dell'ordine pubblico italiano ... non già l'ordine pubblico internazionale».

Il Giudice di legittimità ha poi ribadito che a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121, è venuta meno, in considerazione del disposto di cui all'art. 8.2

---

nota critica di EMANUELA GIACOBBE, *Le sezioni unite tra nomofilachia e "nomofantasia"*.

<sup>52</sup> Cass. SS. UU., sent. 17.7.2014, n. 16379 (Ced Cass. Rv. 631799), est. Di Palma, *cit.*, *loc. cit.*

dell'Accordo, la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia di cause di nullità dei matrimoni concordatari (in relazione alle ragioni di nullità del vincolo previste dal diritto canonico). I rapporti tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile sono in conseguenza regolati dall' art. 797, n. 6, cod. proc. civ., oggetto di rinvio materiale e pertanto tuttora vigente in materia, con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio della prevenzione. Ne discende che il giudice italiano, in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica, può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordataro fondata su vizi propri del (solo) diritto canonico, formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio<sup>53</sup>.

La Corte ha quindi confermato, in presenza di orientamenti giurisprudenziali nel passato contrastanti, che in materia di obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, ove su tali statuzioni abbia avuto a formarsi il giudicato, non produce alcun effetto il successivo riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio<sup>54</sup>.

*6. Amministrazione di sostegno e procedure di interdizione ed inabilitazione.* In materia di conseguenze processuali dell'interdizione, la Corte ha innanzitutto ricordato che l'art. 300 cod. proc. civ. riconferma l'effetto interruttivo del processo a due elementi essenziali: il verificarsi dell'evento previsto come causa di interruzione e la comunicazione della causa da parte del suo procuratore. Qualora la parte perda la capacità nel corso del giudizio, essendo stata dichiarata interdetta, ma il suo procuratore non ritenga di comunicarlo, il processo prosegue regolarmente e, se viene interrotto per altra causa, il procuratore dell' interdetto può lecitamente riassumerlo, perché vige la regola dell'ultrattività del mandato difensivo all'interno della fase processuale in cui si verifica l'evento interruttivo non dichiarato<sup>55</sup>.

Il Giudice di legittimità ha quindi chiarito che, nell'ambito della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, una volta accertato che il soggetto per il quale la misura di supporto è domandata risulta affetto da patologia psichiatrica ed ha indispensabile bisogno di assistenza per il compimento degli atti della propria esistenza da parte di altre persone, il giudice non può sottrarsi alla nomina dell' amministratore motivando sul fatto che

<sup>53</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 3.9.2014, n. 18627 (Ced Cass. Rv. 632060), est. Cristiano.

<sup>54</sup> Cass. Sez. I, sent. 18.9.2013, n. 21331 (Ced Cass. Rv. 627931), est. Bisogni, edita in *Dir. fam.*, 2014, 1, p. 111, con nota di MARCO CANONICO, *Nullità matrimoniale e pretesa sopravvivenza dell'assegno divorzile*.

<sup>55</sup> Cass. Sez. I, sent. 30.4.2014, n. 9480 (Ced Cass. Rv. 631133), est. De Chiara.

l’interessato potrebbe comunque godere di «un’ampia rete di protezione» operante a suo favore, ed invocando la discrezionalità riconosciutagli dall’art. 404 cod. civ. La Corte ha specificato che, una volta accertata la incapacità della persona, l’unica discrezionalità attribuita dalla norma indicata al giudice consiste nel consentirgli di scegliere quale sia la misura di supporto, amministrazione di sostegno, inabilitazione o interdizione, più idonea nel caso concreto<sup>56</sup>.

Il Giudice di legittimità ha quindi affermato che, in tema di procedura per la revoca dell’ amministrazione di sostegno, l’omessa comunicazione dell’istanza di cessazione dell’amministrazione alla persona nominata amministratore di sostegno, adempimento pur previsto all’art. 413, comma II, cod. civ., non rappresentando un adempimento processualmente necessario, non determina alcuna compressione del diritto di difesa dell’amministratore, e non è soggetta ad alcuna sanzione processuale<sup>57</sup>. Nella stessa decisione la Corte ha precisato pure che nella procedura per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno l’unica parte processualmente necessaria è il potenziale beneficiario dell’ amministrazione. In conseguenza la mancata comunicazione al P.M. dell’inizio della procedura, e la conseguente assenza dello stesso in sede di chiusura della procedura, non comportano l’omessa integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun’altra nullità del giudizio idonea a determinare la rimessione delle parti innanzi al primo giudice<sup>58</sup>.

*7. Omessa notificazione nel termine del ricorso nei procedimenti d’impugnazione da trattare con rito camerale, conseguenze.* La Corte si è pronunciata più volte, nel corso dell’ anno, in ordine alle conseguenze della omessa notifica del ricorso nel termine fissato nei procedimenti d’impugnazione in materia di famiglia e stato delle persone da trattare con rito camerale, e sembra aver raggiunto un orientamento unitario, a fronte dei contrasti di giurisprudenza registrati in materia anche nell’anno 2013. In un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della paternità naturale, il Giudice di legittimità ha censurato la decisione della Corte di merito la quale aveva sostenuto che la violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, pur se ordinatorio, determinava la decadenza dell’attività processuale cui era correlato, ove non fosse intervenuta proroga prima della scadenza, ed aveva perciò dichiarato l’improcedibilità del gravame. La Suprema Corte ha invece affermato che nei procedimenti di impugnazione per i quali è prevista la

<sup>56</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 18.6.2014, n. 13929 (Ced Cass. Rv. 631513), est. Dogliotti.

<sup>57</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 25.7.2014, n. 17032 (Ced Cass. Rv. 632064), est. Acierno.

<sup>58</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 25.7.2014, n. 17032 (Ced Cass. Rv. 632065), est. Acierno.

trattazione con il rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per la notifica ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima sortisce efficacia sanante "ex tunc"<sup>59</sup>. Analogi orientamento è stato espresso, precisandosi però che il nuovo termine che occorre fissare, per consentire la tempestiva notifica e pertanto la regolare istaurazione del contraddittorio, avrà natura perentoria, in materia di declaratoria dello stato di adottabilità<sup>60</sup> e di divorzio<sup>61</sup>. In ordine alle pronunce espressione dell'opposto orientamento possono confrontarsi, ad es., Cass. Sez. I, sent. 11.7.2013, n. 17202 (Ced Cass. Rv. 627066), est. Giancola; e Cass. Sez. I, sent. 15.12.2011, n. 27086 (Ced Cass. Rv. 620750), est. Piccininni.

8. *Disconoscimento di paternità, principio di non contestazione e diritti indisponibili.* Nell'ambito di una procedura per il disconoscimento della paternità, la Corte ha avuto occasione di proporre un orientamento in materia di limiti all'utilizzazione del principio di non contestazione nei giudizi che abbiano ad oggetto diritti indisponibili che appare suscettibile di trovare applicazione in un numero di casi molto elevato. Il Giudice di legittimità ha affermato che il principio di non contestazione trova in questi casi applicazione ai fini della individuazione del *thema probandum*, dovendosi ritenere la condotta di non contestazione idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, però, che il giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtù delle sole dichiarazioni od ammissioni provenienti dalle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento. Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza impugnata la quale, muovendo dall'assunto che a fondamento dell'esperita azione era stata fatta valere la *impotentia generandi* del padre anagrafico, aveva valorizzato, ai fini del relativo accertamento, la mancata contestazione di tale circostanza<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.5.2014, n. 11418 (Ced Cass. Rv. 631308), est. Campanile.

<sup>60</sup> Cass. Sez. I, sent. 11.9.2014, n. 19203 (Ced Cass. Rv. 632559), est. Cristiano.

<sup>61</sup> Cass. Sez. I, sent. 7.10.2014, n. 21111 (Ced Cass. Rv. 632555), est. Mercolino.

<sup>62</sup> Cass. Sez. I, sent. 11.6.2014, n. 13217 (Ced Cass. Rv. 631806), est. Mercolino, edita in *Guida dir.*, 27/2014, p. 33, con nota di GIOVANBATTISTA TONA, *Per la filiazione da procreazione assistita resta determinante il consenso del genitore*.